CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE
Associazione di Promozione Sociale
c/o Regione Piemonte Assessorato Ambiente
Sede legale via Principe Amedeo, 17 10123 Torino
Tel. 0115119480 0114325942
C.F. 97676590017
segreteriacaipiemonte@gmail.com gr.piemonte@pec.cai.it www.cai.piemonte.it

PRESENTAZIONE

E' stato riscontrato in più situazioni, specie dopo l'evento pandemico dell'anno 2020, la sempre più marcata difficoltà da parte delle strutture territoriali del CAI (Sezioni, Gruppi regionali o provinciali) di individuare soggetti candidati a ricoprire la carica nell'organo di controllo dei conti.
A tale difficoltà "fisiologiche" si sono aggiunti i requisiti richiesti per quelle associazioni che volessero qualificarsi Enti del terzo settore, con obbligo di nominare nell'organo di controllo dei conti e al superamento di precisi elementi quantitativi, soggetti qualificati che siano iscritti in specifici albi professionali.
L'attuale ordinamento del Sodalizio rende ancor più difficoltosa tale ricerca, imponendo – da un lato – che l'organo di controllo legale dei conti sia collegiale e di tre componenti, dall'altro lato che il soggetto candidato alla carica sia socio del CAI da almeno due anni completi e che questi presti la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Altre fonti normative, in primis il Codice civile nell'anno 2012 e il Codice del terzo settore nel 2017, hanno colto tali difficoltà e si sono adeguante alle nuove necessità anche per non appesantire con strutture sovradimensionate gli enti associativi e societari di ridotte dimensioni, prevedendo la possibilità di nomina di organi di controllo monocratico.
Tali constatazioni ci inducono a presentare due mozioni agli organi centrali del CAI, con l'invito ad adeguare l'ordinamento del Sodalizio (i) introducendo la possibilità di nomina degli organi di controllo dei conti anche monocratici nonché (ii) escludendo per i candidati alla carica i requisiti della qualifica di socio con anzianità biennale nonché il divieto di remunerazione qualora questi svolgano per professione abituale tale attività.

* * * *

CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE
Associazione di Promozione Sociale
c/o Regione Piemonte Assessorato Ambiente
Sede legale via Principe Amedeo, 17 10123 Torino
Tel. 0115119480 0114325942
C.F. 97676590017
segreteriacaipiemonte@gmail.com gr.piemonte@pec.cai.it www.cai.piemonte.it

I Gruppi Regionali del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, di comune accordo in persona dei rispettivi Presidenti, presentano le due mozioni di seguito riportate:

MOZIONE 1 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIALE O MONOCRATICO

PREMESSO

- che **l'art. 24 - Costituzione, finalità e ordinamento delle sezioni** - del vigente Statuto del Club Alpino Italiano (di seguito anche CAI), prevede quale organo delle Sezioni, al comma 2, lett. d), il collegio dei revisori dei conti;
- che **l'art.32 - Costituzione, finalità e ordinamento** - del vigente Statuto del CAI, prevede quale organo dei Raggruppamenti Regionali o Provinciali di Sezioni, al comma 3, lett. d), il collegio regionale dei revisori dei conti;
- che **l'art. 43 - Collegio dei revisori dei conti della sezione** - del vigente Regolamento generale del CAI, al comma 1, stabilisce che il collegio dei revisori dei conti "*è costituito da almeno tre componenti*";
- che **l'art. 59 - Collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti** - del vigente Regolamento generale del CAI, al comma 1, stabilisce che il collegio dei revisori dei conti "*è composto almeno di tre componenti*";
- che lo **Statuto "tipo"** per le sezioni ETS e non, prevede che il collegio dei revisori dei conti "*è costituito da almeno tre componenti*",

CONSTATATO

- che il Codice civile, con riferimento alle società a responsabilità limitata, **all'art. 2477 - Sindaco o revisore legale dei conti** - prevede che "*Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da **un solo** membro effettivo*" ossia l'organo di controllo nasce monocratico ma può essere collegiale;
- che il Codice del Terzo Settore, **all'art. 30 - Organo di controllo** - prevede la nomina di un organo di controllo "*anche **monocratico***" nelle fondazioni così come nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore;
- che il Codice del Terzo Settore, **all'art. 31 - Revisione legale dei conti** - prevede la nomina "*di **un** revisore legale dei conti o di **una** società di revisione*" nelle fondazioni così come nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore;
- che con riferimento alle strutture territoriali del CAI, in particolare ai Gruppi Regionali o Provinciali del CAI nonché alle Sezioni strutturalmente di ridotte

CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE
Associazione di Promozione Sociale
c/o Regione Piemonte Assessorato Ambiente
Sede legale via Principe Amedeo, 17 10123 Torino
Tel. 0115119480 0114325942
C.F. 97676590017
segreteriacaipiemonte@gmail.com gr.piemonte@pec.cai.it www.cai.piemonte.it

dimensioni, il controllo dei conti comporta - da un lato - un'attività mediamente contenuta e - dall'altro lato - la comprovata difficoltà di reperire i soggetti disposti ad assumere l'incarico della revisione dei conti.

MOZIONE 2 - ORGANO DI CONTROLLO - GRATUITA' DELLA CARICA E REQUISITI DI NOMINA

PREMESSO

- che **l'art. 35 – Cariche sociali** - del vigente Statuto del Club Alpino Italiano, prevede che le cariche negli organi territoriali sono "*a titolo **gratuito**, salvo rimborso delle sole spese di missione*" (comma 1), e che possono candidarsi alla carica "*solo i **soci** maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno **due anni compiuti** dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica*" (comma 2).
- che il Codice del Terzo Settore, **all'art. 30 - Organo di controllo** – prevede, al comma 2, che i componenti l'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, ossia iscritti nel registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche;
- che il Codice del Terzo Settore, **all'art. 34 - Ordinamento e amministrazione** - prevede, con riguardo alle organizzazioni di volontariato, al comma 2, che ai componenti l'organo di controllo, **ad eccezioni di quelli scelti nelle categorie indicate nel sopra citato art. 30**, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- che il Codice del Terzo Settore, **all'art. 36 - Risorse** - prevede, con riguardo alle associazioni di promozione sociale, che possono "*avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati*", quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività e al perseguimento delle finalità,

CONSTATATO

- che, in generale, l'attuale formulazione dell'ordinamento del CAI impedisce di nominare quali componenti l'organo di controllo eventualmente anche con funzioni per la revisione legale dei conti, i soggetti che non siano soci da almeno due anni e/o con incarico remunerato, riducendo così, di fatto, la possibilità di attingere a figure professionali terze rispetto al Sodalizio e iscritte in appositi albi professionali;

CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE
Associazione di Promozione Sociale
c/o Regione Piemonte Assessorato Ambiente
Sede legale via Principe Amedeo, 17 10123 Torino
Tel. 0115119480 0114325942
C.F. 97676590017
segreteriacaipiemonte@gmail.com gr.piemonte@pec.cai.it www.cai.piemonte.it

- che i Gruppi regionali o provinciali nonché le Sezioni che volessero assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore qualora si trovassero nella condizione di dover rispettare i requisiti di nomina dell'organo di controllo dei conti previsti in caso di superamento dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 30 del Codice del terzo settore, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di accettare candidature di professionisti ove non soci da almeno due anni del CAI e/o richiedenti un compenso per l'attività di revisione da svolgere.

Tutto ciò premesso e constatato, il sottoscritto, per conto del CAI Piemonte e in accordo con il CAI Liguria e il CAI Valle d'Aosta,

IMPEGNA

Il Comitato Direttivo Centrale e il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano, ognuno per le proprie competenze e attribuzioni, a predisporre idonee disposizioni atte a prevedere che:

1. l'organo di controllo, eventualmente anche con funzioni per la revisione legale dei conti, dei Gruppi Regionali o Provinciali e delle Sezioni del Club Alpino Italiano, possa essere non solo collegiale, con almeno tre componenti, ma anche monocratico;
2. che i requisiti di gratuità dell'incarico e di appartenenza al Sodalizio previsti per l'elezione negli organi territoriali non si applichino con riferimento ai candidati alla carica degli organi di controllo ove siano soggetti appartenenti alle categorie previste dall'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

CHIEDE

che tali nuove disposizioni vengano valutate in via preferenziale e adottate senza indugio mediante atti modificativi dell'Ordinamento del Sodalizio.

Torino, 24 novembre 2022

CAI PIEMONTE
Il Presidente
BRUNO MIGLIORATI